DELIBERA N. 249 DEL 13 MAGGIO 2013
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni": nomina del "sostituto provvedimentale"

Il Consiglio, relatore il Presidente;
-visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
-considerato che il suddetto decreto introduce all'art.5 l'istituto dell'accesso civico che prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione;
-considerato che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;
-considerato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere esecutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
-visto che l'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere esecutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, c.d. sostituto provvedi mentale. Per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;
-visto che l'art. 2-bis della legge 241/90 recante "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
-ritenuto che la figura del c.d. "sostituto provvedimentale" deve distinguersi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente;

-con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,

DELIBERA:

di nominare sostituto provvedimentale il Dott. Gianluigi Spata, Presidente dell'Ordine.

Trasparenza pubblica amministrazione nomina sostituto provvedimentale